



## **Audizioni informali Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei Deputati**

### **AC. 2416 – Conversione in Legge del**

**Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti**

In relazione al decreto legge 73/2025, in corso di esame parlamentare per la conversione, il Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (Coordinamento FREE), che vede tra i propri associati 25 soggetti attivi nel settore dell'efficienza energetica, delle rinnovabili e della sostenibilità ambientale, segnala alla cortese attenzione delle Commissioni VIII e IX della Camera dei Deputati, le questioni di seguito riportate.

#### ***Individuazione delle zone di accelerazione per la diffusione delle energie rinnovabili.***

Le zone di accelerazione sono un "di cui" delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, una sorta di aree "super idonee", nelle quali gli impianti possono essere autorizzati con procedure particolarmente semplificate. È dunque evidente che la chiarezza sulle aree idonee è essenziale per avere pari chiarezza sulle zone di accelerazione.

Attualmente purtroppo questa chiarezza viene meno con i pronunciamenti del TAR Lazio, che hanno bocciato parti essenziali del decreto interministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee.

Ora, nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni, per velocizzare l'individuazione delle zone di accelerazione, l'articolo 13 del decreto legge impone alle regioni di individuare le zone di accelerazione non più tra le aree idonee che le stesse regioni avrebbero dovuto individuare entro fine 2024, ma tra quelle classificate idonee dalla legge (articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021).

Poiché però, come detto, le zone di accelerazione, in quanto aree innanzitutto idonee, possono funzionare solo se la disciplina sulle aree idonee è chiara e stabile, mentre al



momento non è così, suggeriamo, in accordo con quanto proposto anche da Italia Solare, di introdurre nel decreto legge una disposizione che disciplini nuovamente la materia delle aree idonee.

A tal proposito, sarebbe opportuno introdurre per legge criteri chiari cui le regioni devono attenersi. In particolare, stabilire che le aree attualmente classificate idonee per legge “nelle more” diventino aree idonee minime valide in tutte le regioni e, con l'occasione, attenuare lievemente il divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole, ad esempio consentendo tali impianti in aree agricole quando destinati all'autoconsumo o autoconsumo a distanza.

E' poi indispensabile che tra le aree sempre idonee siano ricomprese anche le aree industriali e a tal proposito è necessario che sia emendato il comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, in modo da ricomprendere tra le aree idonee per legge anche le aree industriali.

Si suggerisce poi di estendere con lo stesso criterio di distanza, l'idoneità delle aree agricole entro una certa distanza dalle autostrade, anche a tutte le superstrade e alle strade con almeno due corsie per senso di marcia.

Fra questi criteri chiari cui le regioni dovranno attenersi per l'individuazione delle aree idonee sarà poi possibile selezionare anche quelle che potranno essere considerate aree di accelerazione.

### ***Produzione di biogas e biometano in ambito agricolo***

La norma in esame all'articolo 13, recante disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, prevede interventi di revisione del disposto del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (cd. Testo Unico FER).

In tale ambito è stato ridefinito il quadro normativo relativo alle autorizzazioni per la realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di semplificarlo ed uniformarlo, in linea con quanto previsto dal PNIEC recentemente approvato.

Nel mettere ordine a tale disciplina, che interessa filiere produttive molto eterogenee, potrebbero non essere state colte appieno le esigenze di un settore peculiare come quello della produzione di biogas e biometano da biomasse agricole.



Si segnalano pertanto alcuni aspetti che richiederebbero un intervento quantomeno di chiarimento al fine di consentire alla norma un'attuazione efficace ed efficiente.

#### MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI DI CAPACITÀ PRODUTTIVA FINO A 500 Smc/h.

Premesso che:

- l'articolo 8 del d.lgs. 190/2024 prevede l'applicazione della PAS per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B;
- nell'allegato B è compresa la nuova costruzione di "impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora";
- la lettera m) della sezione II, relativa agli interventi su impianti esistenti, dell'allegato B prevede una serie di condizioni affinché siano assoggettate a PAS le modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati (tra le quali l'assenza di incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né di modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione);
- sono compresi nell'allegato C, che elenca gli interventi soggetti al regime di Autorizzazione Unica (AU), esclusivamente gli impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora.

Si evidenzia come, sulla base del disposto congiunto delle previsioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 190/2024, **non appare sufficientemente chiaro se sono da considerarsi in ogni caso assoggettate a PAS anche le modifiche effettuate su impianti esistenti purché di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, e che quindi i requisiti previsti dalla lettera m) sono necessari solo ed esclusivamente in relazione a modifiche effettuate su impianti al di sopra di tale soglia.**

Si richiede, pertanto, che con il presente atto ovvero con altri idonei strumenti normativi, venga esplicitamente confermato il ricorso al regime di PAS per tutti gli impianti fino a 500 Smc/h sia in caso di nuova costruzione che di modifiche di impianti esistenti.

Roma, 6 giugno 2025